

INABILITAZIONE E INTERDIZIONE: DUE ARCAICI ISTITUTI AL CREPUSCOLO

Di Gaspare Lisella

| 123

SOMMARIO: 1. Linea di demarcazione tra amministrazione di sostegno, inabilitazione e interdizione: una questione «tendenzialmente» definita. – 2. Intervento della Consulta. Legittimità costituzionale della nuova disciplina per il diverso ambito di operatività dei tre istituti. – 3. Una prima decisione della Corte di Cassazione. Discrimen da rinvenire non nel diverso grado di infermità o di impossibilità a provvedere a se medesimi (profilo «quantitativo»), ma nella maggiore o minore idoneità di ciascuna misura a proteggere il soggetto debole, anche in considerazione del tipo di attività da compiersi nella concreta fattispecie (profilo «funzionale»). Conferma della sentenza d'interdizione nonostante il «carattere residuale» dell'istituto. – 4. Una seconda sentenza. Valorizzazione delle potenzialità dell'amministrazione di sostegno in considerazione della graduabilità del «progetto di sostegno». Cassazione con rinvio della sentenza d'interdizione. – 5. Consolidamento dell'orientamento nella giurisprudenza di legittimità. Rilevanza dell'attività da compiersi nell'interesse del soggetto da proteggere, cospicuità del patrimonio e rapporti conflittuali all'interno della famiglia. Conferma della sentenza d'interdizione. – 6. Segue: obbligo del giudice di valutare nel caso concreto «la conformità dell'amministrazione di sostegno alle esigenze del destinatario». Cassazione con rinvio della sentenza d'interdizione. – 7. Segue: una sentenza di Corte d'Appello in dissonanza con l'insegnamento della Suprema Corte: scelta della misura di protezione da applicare in considerazione della condizione personale del soggetto. Accoglimento del ricorso contro la sentenza d'interdizione sulla base della discordanza tra il non discutibile «carattere residuale» dell'istituto e «la postulata “preferibilità”». – 8. Una recente decisione della Corte di Cassazione di conferma di una sentenza d'interdizione emanata sulla base della gravità e irreversibilità delle condizioni di salute dell'interdicendo e della straordinaria consistenza e varietà del patrimonio mobiliare e immobiliare. – 9. Critiche alla sentenza di conferma della decisione della Corte territoriale perché condizionata dall'idea latente dell'amministrazione di sostegno quale misura più blanda rispetto all'interdizione, dunque da riservare alle situazioni meno gravi. Perplexità sulla scelta della misura di protezione sulla base di criteri c.dd. oggettivi. – 10. Tendenza del soggetto a non collaborare quale causa ostativa all'istituzione dell'amministrazione di sostegno: confutazione. – 11. Residua capacità del soggetto di relazionarsi con i terzi quale motivo di preferenza dell'interdizione: superamento. – 12. Complessità del patrimonio quale elemento determinante l'interdizione. Conseguenze inaccettabili. – 13. Sentenza d'interdizione dettata da criteri c.dd. oggettivi: limiti. Dubbi sulla necessità dell'interdizione per l'instaurazione di un'adeguata tutela in alcune circostanze. Idoneità dell'amministrazione di sostegno a proteggere qualsiasi soggetto carente di autonomia. Inabilitazione e interdizione quali istituti destinati al crepuscolo.



1. Linea di demarcazione tra amministrazione di sostegno, inabilitazione e interdizione: una questione «tendenzialmente» definita.

124 In uno scritto di alcuni mesi fa¹, nel tracciare un primo bilancio sulle più importanti problematiche dell'amministrazione di sostegno venute all'attenzione della civilistica e della giurisprudenza, a quasi due lustri dall'entrata in vigore della legge istitutiva (l. 9 gennaio 2004, n. 6), si è reputato di poter inserire tra le «questioni tendenzialmente definite» quella, di fondamentale importanza, relativa alla relazione tra la nuova misura di protezione e i vecchi istituti dell'inabilitazione² e, soprattutto, dell'interdizione.

Il quesito si poneva, e ancora si pone, perché il legislatore, pur avendo costruito (almeno secondo l'opinione dominante) l'amministrazione di sostegno come idonea a far fronte a qualsiasi situazione di impossibilità di provvedere ai propri interessi riconducibile ad una condizione personale patologica (o comunque di alterazione), perfino a quelle più drammatiche, non ha proceduto all'abrogazione dell'interdizione e dell'inabilitazione. Anzi, nel se-

gno della flessibilità, ha creato una sorta di ponte tra gli istituti di protezione dei maggiori di età, prevedendo, per un verso, la possibilità che nel decreto di nomina dell'amministratore di sostegno o in un successivo provvedimento il giudice tutelare possa «disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni» (art. 411, comma 4, c.c.)³; per altro verso, che nella «sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria», sia possibile stabilire che «taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore» (art. 427, comma 1, c.c.)⁴.

Constatata l'insostenibilità della posizione di una minoritaria giurisprudenza di merito tendente a configurare l'amministrazione di sostegno quale inter-

³ Sulla portata della disposizione v. G. LISELLA, *Questioni tendenzialmente definite*, cit., p. 289 ss.

⁴ Com'è noto, sulla base di esperienze straniere e seguendo le indicazioni della dottrina più sensibile, il legislatore con l'amministrazione di sostegno ha inteso istituire una forma di protezione che non producesse effetti predeterminati dalla legge, come l'interdizione e l'inabilitazione, ma che rispondesse alle effettive specifiche esigenze del singolo beneficiario. L'obiettivo è stato conseguito ponendo alla base del nuovo istituto il criterio della graduabilità dell'incapacità legale, che si può esplicitare (almeno secondo una chiave di lettura), nel minimo, fino a rendere addirittura ammissibile, là dove non sia assolutamente necessaria un'attenuazione della capacità per la tutelare la persona priva di autonomia, un'amministrazione di sostegno non incapacitante; nel massimo, nel rendere possibile la rimozione completa della capacità, là dove l'impossibilità di provvedere ai propri interessi sia totale. La prima soluzione è sorretta, tra l'altro, dal disposto normativo che impone di proteggere «le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana» «con la minore limitazione possibile della capacità di agire» (art. 1 l. 9 gennaio 2004, n. 6) e da quello che dispone la conservazione della «capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno» (art. 409, comma 1, c.c.). La seconda trova giustificazione (anche qui in sintesi estrema) nell'enunciato che può essere protetta con l'amministrazione di sostegno la persona che si «trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi» (art. 404 c.c.) e in quello che ammette l'interdizione di coloro che «si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi» esclusivamente «quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione» (art. 414 c.c.). In argomento sia consentito richiamare G. LISELLA, *Gli istituti di protezione dei maggiori di età*, in G. LISELLA e F. PARENTE, *Persona fisica*, in *Tratt. dir. civ.* CNN diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2012, p. 247 ss., ove indicazioni, anche in senso contrario.

¹ G. LISELLA, *Questioni tendenzialmente definite e questioni ancora aperte in tema di amministrazione di sostegno*, in *Nuova giur. civ. comm.*, II, p. 284 s.

² Per vero, posta la flessibilità e duttilità dell'amministrazione di sostegno (v., *infra*, nota 4), la relazione tra questa e l'inabilitazione non sembra presentare particolari problemi, giacché in dottrina è un dato oramai acquisito che la nuova misura di protezione possa trovare giustificazione anche in una delle cause tipizzate del vecchio istituto, quali la prodigalità e l'abuso abituale di sostanze alcoliche o di stupefacenti (E. CALÒ, *Amministrazione di sostegno. Legge 9 gennaio 2004, n. 6*, Milano, p. 80 ss.; F. ANELLI, *Il nuovo sistema delle misure di protezione delle persone prive di autonomia*, in *Jus*, 2005, p. 197 ss.) soprattutto se si reputa, in una prospettiva attenta ai valori costituzionali, che esse devono comunque costituire il sintomo di un'alterazione della sfera psichica (cfr., per tutti, G. LISELLA, *Interdizione e inabilitazione*, in *Le persone*, I, *Persone fisiche*, in *Il diritto privato nella giurisprudenza*, a cura di P. Cendon, Torino, 2000, p. 277 s., ove riferimenti anche in senso contrario). Non a caso, di recente, in giurisprudenza, per far fronte alle esigenze di un soggetto affetto da «sindrome schizoaffective con prevalente componente paranoidea» e, in quanto tale, incapace di provvedere alla cura della persona e alla gestione del patrimonio, è stata decisa la revoca dell'inabilitazione (considerati la «inadeguatezza» e il «carattere residuale» dell'istituto), è stata rigettata l'istanza d'interdizione avanzata dal p.m. e, tenuto conto del contesto sociale in cui la persona era inserita e della «non complessa consistenza del suo patrimonio», è stata disposta la trasmissione degli atti al giudice tutelare per l'applicazione dell'amministrazione di sostegno: Trib. Mantova, 1° ottobre 2013, in www.personaedanno.it (con osservazioni di L. PROVENZALI, *Inabilitato e richiesta di amministrazione di sostegno*), che ha anche riconosciuto la legittimazione dell'inabilitato a chiedere la revoca della sentenza sebbene l'art. 429 c.c. non lo contempa espressamente.



vento più tenue rispetto sia all'interdizione sia alla stessa inabilitazione⁵, si è creduto di poter ricondurre la questione tra quelle tendenzialmente definite, non perché convinti che fosse stato individuato un idoneo criterio di demarcazione della linea di confine tra i tre istituti, ma perché al riguardo c'era già stato un importante intervento della Corte Costituzionale e, sulla sua scia, si stava consolidato anche un univoco orientamento della Corte di Cassazione.

2. Intervento della Consulta. Legittimità costituzionale della nuova disciplina per il diverso ambito di operatività dei tre istituti.

La Consulta, infatti, aveva chiarito che l'ambito di operatività dell'amministrazione di sostegno non poteva coincidere con quello dell'interdizione o dell'inabilitazione, in quanto la legge «affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità»: soltanto se egli non ravvisi interventi di sostegno utili ad assicurare al soggetto carente di autonomia un'adeguata protezione, «può ricorrere alle ben più invasive misure dell'interdizione o dell'inabilitazione, che attribuiscono uno *status* di incapacità».

Aveva, altresì, specificato che, pur potendo sempre trovare applicazione l'art. 411, comma 4, c.c., «in nessun caso i poteri dell'amministratore possono coincidere "integralmente" con quelli del tutore o del curatore»⁶.

3. Una prima decisione della Corte di Cassazione. *Discrimen* da rinvenire non nel diverso grado di infermità o di impossibilità a provvedere a se medesimi (profilo «quantitativo»), ma nella maggiore o minore idoneità di ciascuna misura a proteggere il soggetto debole, anche in considerazione del tipo di attività da compiersi nella concreta fattispecie (profilo «funzionale»). Conferma della sentenza d'interdizione nonostante il «carattere residuale» dell'istituto.

Nella medesima prospettiva si era mossa successivamente anche la Suprema Corte, la quale con un'articolata decisione, dopo aver proceduto ad «una operazione di "perimetrazione" dell'istituto dell'amministrazione di sostegno» e dopo aver analizzato criticamente le diverse opinioni sull'individuazione del *discrimen* tra la nuova misura di protezione e la vecchia interdizione, giungeva alla conclusione che la linea di confine non poteva essere individuata nel profilo «quantitativo», ma andava rinvenuta in quello «funzionale», con la consapevolezza però del «carattere residuale» dell'interdizione, riservata dal legislatore, in considerazione della «gravità degli effetti [...], a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura».

Sì che la scelta non poteva non essere influenzata dal tipo di attività da compiersi in nome del beneficiario: ad «un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto – vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione) e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti –, e, in definitiva, ad una ipotesi in cui non risulti necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto, corrisponderà l'amministrazione di sostegno»; per converso, ad «un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni», ovvero a ipotesi «in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno», o ancora a casi in relazione ai quali si stimi da parte del giudice di merito comunque non sufficiente l'amministrazione di sostegno, corrisponderà l'istituto dell'interdizione.

Si concludeva affermando il seguente principio di diritto: «l'amministrazione di sostegno, introdotta

⁵ G. LISELLA, *op. ult. cit.*, pp. 255 s. e 260 ss., ove riferimenti.
⁶ Corte cost., 9 dicembre 2005, n. 440, in *Giur. cost.*, 2005, p. 4746 ss., con nota di M.D. BEMBO, *Amministrazione di sostegno e interdizione: un rapporto difficile*; in *Famiglia*, 2006, p. 361 ss., con note di L. BALESTRA, *Sugli arcani confini tra amministrazione di sostegno ed interdizione*, e di M.A. LUPOLI, *Profili processuali del rapporto tra amministrazione di sostegno e le altre misure di protezione dell'incapace*; in *Fam. pers. succ.*, 2006, p. 136 ss., con nota di S. PATTI, *Amministrazione di sostegno: la sentenza della Corte costituzionale*; in *Fam. dir.*, 2006, p. 121 ss., con nota di F. TOMMASEO, *L'amministrazione di sostegno al vaglio della Corte costituzionale*; in *Corr. giur.*, 2006, p. 775 ss., con nota di M.N. BUGETTI, *Ancora sul discrimen tra amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2006, I, p. 1101 ss., con nota di A. VENCHIARUTTI, *Il discrimen tra amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione al vaglio della Corte Costituzionale: le nuove leggi civ. comm.*, 2006, p. 851 ss., con nota di U. ROMA, *Sunt certi denique fines (?): la Corte costituzionale definisce (parzialmente) i rapporti tra amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione*; in *Giust. civ.*, 2006, I, p. 773 ss., con nota di L. PASSANANTE, *Rapporti tra amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione: profili processuali*.

nell'ordinamento dall'articolo 3 della legge 6/2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali la interdizione e la inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli articoli 414 e 417 del c.c.

Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, e considerate anche la gravità e le durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie».

In quest'ottica, il Supremo collegio respingeva il ricorso proposto contro la sentenza della Corte d'Appello, che a sua volta aveva rigettato il reclamo avverso il decreto del giudice tutelare di mancata nomina dell'amministratore di sostegno – con trasmissione degli atti al p.m. affinché venisse promosso il giudizio d'interdizione – di persona affetta da infermità tale da risultare totalmente incapace di provvedere ai propri interessi, proprio sul presupposto che essa avesse correttamente preso in considerazione «non già la sola condizione fisica del soggetto [...] ma altresì la complessità degli atti da compiere per suo conto»⁷.

⁷ Cass., 12 giugno 2006, n. 13584, in *Fam., pers. succ.*, 2006, p. 675 ss., e *ivi*, 2007, p. 410 ss., con nota di F.M. SBARBARO, *Il tramonto della logica autoritativa nel trattamento della disabilità*; in *Guida dir.*, 2006, n. 27, p. 81 ss., con nota di M. FIORINI, *Uno strumento d'intervento flessibile adattabile a tutte le situazioni di disagio*; in *Corr. giur.*, 2006, p. 1529 ss., con nota di M.N. BUGETTI, *Amministrazione di sostegno e interdizione tra tutela della persona e interessi patrimoniali*; in *Dir. fam. pers.*, 2007, p. 126 ss., con nota di A. VENCHIARUTTI, *Il discrimen tra amministrazione di sostegno e interdizione: dopo la Corte Costituzionale si pronuncia la Corte di Cassazione*; in *Fam. dir.*, 2007, p. 31 ss., con nota di M. SESTA, *Amministrazione di sostegno e interdizione: quale bilanciamento tra interessi patrimoniali e personali del beneficiario?*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2007, I, p. 275 ss., con nota di U. ROMA, *La Cassazione alla ricerca del discrimen tra amministrazione di sostegno e interdizione*; in *Riv. not.*, 2007, p. 485 ss., con nota di A. PEDRON, *La Cassazione si pronuncia: actio finium regundorum*

La decisione veniva definita da autorevole dottrina una «buona sentenza che fa onore alla nostra Cassazione, poiché esalta [...] risolutamente i meriti dell'Amministrazione di sostegno, sottolineando per converso l'oppressività e la residualità della vecchia coppia di risposte codicistiche», anche se non si mancava di auspicare un ulteriore passo in avanti sulla strada della valorizzazione della nuova misura di protezione⁸.

4. Una seconda sentenza. Valorizzazione delle potenzialità dell'amministrazione di sostegno in considerazione della gradualità del «progetto di sostegno». Cassazione con rinvio della sentenza d'interdizione.

Il principio di diritto enunciato veniva successivamente richiamato in altro arresto della Suprema Corte, ove anzi venivano rimarcate ancor di più le potenzialità dell'amministrazione di sostegno. In effetti, si procedeva a cassare con rinvio una sentenza di Corte d'Appello per aver ritenuto che, poiché l'infermo di mente «poteva compiere atti negozialmente rilevanti, occorreva una maggior protezione che poteva essere assicurata soltanto dal provvedimento d'interdizione». Là dove si rilevava che, se a norma dell'art. 405, comma 5, c.c. il provvedimento di nomina deve indicare gli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario (n. 3) e quelli che questo può realizzare soltanto con l'assistenza dell'amministratore stesso (n. 4), è di tutta evidenza che «ben può il giudice graduare il progetto di sostegno in modo tale da escludere che, fermo restando il diritto, assicurato al beneficiario dall'art. 409 c.c., di conservare la capacità di agire per gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno, l'incapace possa svolgere un'attività negoziale pregiudizievole». In sostanza si rimproverava al giudice di merito di non aver soppesato sufficientemente

tra amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione e necessità di difesa tecnica; in *Giur. it.*, 2009, p. 136 ss., con nota di A. FABBRICATORE, *Amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione: insoddisfacente l'individuazione degli ambiti applicativi*; in argomento v., altresì, S. PATTI, *Amministrazione di sostegno e interdizione: interviene la Corte di Cassazione*, in *Fam. pers. succ.*, 2006, p. 811 ss.; S. LAPPÀ, *L'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno alla luce della sentenza n. 13584/2006 della Corte di Cassazione*, in *Studium iuris*, 2007, p. 257 ss.; U. ROMA, *La Corte di Cassazione sul discrimen tra amministrazione di sostegno ed interdizione*, *ivi*, 2007, p. 119 ss.

⁸ P. CENDON, *L'amministrazione di sostegno come strumento cardine per la protezione dei soggetti deboli*, in www.personaedanno.it.



temente nel caso concreto l'adeguatezza della nuova misura di protezione⁹.

Anche questa seconda decisione era stata accolta con favore da una parte della dottrina: la si reputava perfino più avanzata della prima, perché in essa, nel decidere se applicare l'una o l'altra misura di protezione, veniva accantonato il riferimento ai due parametri, quello funzionale dell'attività da realizzare nell'interesse della persona e quello quantitativo della gravità della sua condizione psicofisica, per valorizzare il binomio, in parte differente, dell'attività da compiersi (criterio funzionale) e dell'idoneità dell'amministrazione di sostegno ad assicurarne il compimento (criterio definibile "strumentale")¹⁰.

Altri, invece, aveva qualificato non del tutto convincente l'annullamento della pronuncia della Corte d'Appello, perché reputava la decisione di merito correttamente argomentata, lamentando peraltro che la eccessiva complessità delle motivazioni dei provvedimenti di interdizione e di nomina dell'amministratore di sostegno avrebbe potuto finire con l'essere di incentivo ai gravami, i quali sicuramente non giovano alla migliore tutela del soggetto debole¹¹.

5. Consolidamento dell'orientamento nella giurisprudenza di legittimità. Rilevanza dell'attività da compiersi nell'interesse del soggetto da proteggere, cospicuità del patrimonio e rapporti conflittuali all'interno della famiglia. Conferma della sentenza d'interdizione.

Proprio perché reputata sufficientemente motivata, non aveva trovato censura in sede di legittimità altra sentenza di interdizione. Ribadito il criterio funzionale del *discrimen*, con coerenza reputato rilevante anche per giustificare la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione (art. 429 c.c.), la Suprema Corte, dopo avere opportunamente precisato che «la dignità della persona, che potrebbe essere violata da strumenti troppo invasivi, è valore da garantire e preservare, anche se il soggetto non ne abbia piena consapevolezza», aveva considerata adeguata e non illogica la decisione di merito perché basata non soltanto sull'infermità e sulla conseguente incapacità di provvedere ai propri interessi, ma anche su altri elementi, quali «un cospicuo patrimonio che rischiava di essere impoverito, ed un conflitto aspro ed insanabile all'interno della famiglia, tra i parenti e la moglie» dell'interdetto, «riscontrato pure dalla pendenza di una procedura per l'annullamento del matrimonio per incapacità»¹².

6. Segue: obbligo del giudice di valutare nel caso concreto «la conformità dell'amministrazione di sostegno alle esigenze del destinatario». Cassazione con rinvio della sentenza d'interdizione.

Per converso, era stata cassata con rinvio la sentenza d'appello che aveva confermato l'interdizione sul presupposto che non potesse ricorrersi utilmente all'amministrazione di sostegno in quanto il soggetto da proteggere «non aveva indicato la persona che avrebbe dovuto essere nominata, né i concreti bisogni che l'amministratore di sostegno avrebbe potuto aiutare a soddisfare meglio del tutore». Poiché tali circostanze non sono assolutamente condizione necessaria per la istituzione della nuova misura di protezione, la Suprema Corte aveva censurato la sentenza di merito per non aver in alcun modo valutato, come sarebbe stato suo compito secondo il già consolidato orientamento di legittimità, «la conformità dell'amministrazione di sostegno alle esigenze del

⁹ Cass., 22 aprile 2009, n. 9628, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2009, I, p. 963 ss., con nota di M.N. BUGETTI, *L'attitudine dell'amministrazione di sostegno a realizzare l'adeguata protezione degli interessi patrimoniali del beneficiario*; in *Fam. dir.*, 2010, p. 15 ss., con nota di M. GOZZI, *La Cassazione sul discrimine fra amministrazione di sostegno e interdizione*; in *Giur. it.*, 2010, p. 316 ss., con nota di G. RISPOLI, *Amministrazione di sostegno o interdizione? Una scelta difficile*; in *Dir. fam. pers.*, 2010, p. 1103 ss., con nota di M. COCUCCHIO, *L'amministrazione di sostegno come strumento prioritario di protezione e "progetto di sostegno" della persona con disabilità*.

¹⁰ R. ROSSI, *Un nuovo uppercut all'interdizione*, in www.personaedanno.it; M. COCUCCHIO, *op. cit.*, p. 1123; v., altresì, M.N. BUGETTI, *op. cit.*, p. 966 ss., secondo la quale «la Cassazione compie un passo in avanti nell'interpretazione della effettiva estensione operativa del nuovo istituto di protezione, andando di fatto a superare la statuizione contenuta nella [...] sentenza CASS., n. 13584/2006 in cui proprio la complessità del patrimonio pareva essere indicato, in ultima istanza, quale parametro definitorio degli incerti confini tra i due istituti» (p. 971).

¹¹ A. GORGONI, *L'infermità tra amministrazione di sostegno e interdizione*, in www.personaemercato.it (2010), il quale definisce la decisione «dubbia» (p. 5).

¹² Cass., 24 luglio 2009, n. 17421, in *Fam. dir.*, 2009, p. 1085 ss., con nota di R. RUSSO, *L'interdizione: misura residuale ma a volte necessaria*, la quale peraltro mette in evidenza che il Collegio giudicante è il medesimo di quello della sentenza n. 9628 del 2009 anche se con diverso estensore (p. 1091).



destinatario, alla stregua della peculiare flessibilità dell'istituto, della maggiore agilità della relativa procedura applicativa, nonché della complessiva condizione psico-fisica del soggetto e di tutte le circostanze caratterizzanti il caso di specie»¹³.

7. Segue: una sentenza di Corte d'Appello in dissonanza con l'insegnamento della Suprema Corte: scelta della misura di protezione da applicare in considerazione della condizione personale del soggetto. Accoglimento del ricorso contro la sentenza d'interdizione sulla base della discordanza tra il non discutibile «carattere residuale» dell'istituto e «la postulata “preferibilità”».

Fin qui gli interventi del Supremo collegio si erano esplicitati in valutazioni sulla adeguatezza oppure no delle motivazioni poste alla base delle decisioni delle corti di appello, le quali mai avevano messo in discussione il principio di diritto affermato più volte nella giurisprudenza di legittimità.

Costituiva perciò un elemento di novità il decreto di una Corte d'Appello la quale, nel confermare il provvedimento del giudice tutelare che aveva respinto il ricorso di nomina dell'amministratore di sostegno con trasmissione degli atti al p.m. per la valutazione della possibilità di promuovere procedura di interdizione, aveva espressamente affermato «di condividere solo in parte l'orientamento» della Corte di Cassazione, soprattutto perché non si reputava corretto il criterio interpretativo «che fa dipendere la scelta dell'istituto da applicare non dalla condizione personale del soggetto, ma da fattori contingenti e variabili non valutabili oggettivamente».

Nel caso di specie, essendo risultato il soggetto da proteggere, in quanto affetto da sindrome di Down grave, del tutto incapace di provvedere a se medesimo, era necessaria la sua sostituzione sia nel compimento degli atti di ordinaria amministrazione sia in quelli di straordinaria amministrazione. Di talché, se si fosse proceduto alla nomina dell'amministratore di sostegno, gli si sarebbero

¹³ Cass., 1° marzo 2010, n. 4866, in *Giur. it.*, 2010, p. 2301 ss., con note di C. RUFO SPINA, *La residualità dell'interdizione e dell'inabilitazione*, e di L. CARBONARA, *Residualità del provvedimento interdittorio e preventiva valutazione giudiziale della misura di sostegno*, il quale sottolinea che dalla sentenza si deduce uno specifico dovere del giudice di merito di considerare, prioritariamente all'assunzione di qualunque provvedimento, i pregi di carattere sostanziale e procedurale che fanno dell'amministrazione di sostegno la misura da preferire nella maggior parte dei casi, «anche atteso il rispetto, da essa meglio garantito, della dignità personale del beneficiario» (p. 2309).

dovuti conferire gli «stessi poteri, peraltro collegati anche a doveri, che la legge attribuisce al tutore». Perciò, secondo la Corte territoriale, la misura di protezione più idonea non poteva non essere l'interdizione.

La Corte di Cassazione, dopo aver precisato che i suoi interventi, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, si erano posti in linea di continuità con la sentenza della Corte Costituzionale, e dopo aver ripercorso le salienti tappe argomentative che avevano portato alla prima decisione in argomento della Corte medesima, ribadiva il «carattere residuale» dell'interdizione, normativamente sancito, che evidentemente ne faceva escludere «la postulata “preferibilità”», e cassava il provvedimento impugnato con rinvio alla stessa Corte d'Appello, in diversa composizione, con l'obbligo di attenersi all'univoco principio di diritto oramai consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità¹⁴.

8. Una recente decisione della Corte di Cassazione di conferma di una sentenza d'interdizione emanata sulla base della gravità e irreversibilità delle condizioni di salute dell'interdicendo e della straordinaria consistenza e varietà del patrimonio mobiliare e immobiliare.

Come risulta evidente, il Supremo collegio, seppur con decisioni in diverso senso, di accoglimento o di censura dei ricorsi, sostanzialmente non si era mai discostato dalla posizione assunta nella prima sentenza. Cosa che, per vero, non fa nemmeno nel suo ultimo e recente arresto (successivo allo scritto da cui si sono prese le mosse). Dove però ricorre una particolarità: la Corte, dopo aver ribadito che appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità dell'amministrazione di sostegno alle specifiche esigenze della persona interessata, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta in nome del beneficiario, e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie, respinge il ricorso inoltrato contro la sentenza d'interdizione, reputando corretta una motivazione quantomeno dubbia.

In effetti, la Corte d'Appello, senza trascurare di valutare la residualità dell'interdizione nell'ambito del nuovo panorama delle misure di protezione (al-

¹⁴ Cass., 26 ottobre 2011, n. 22332, in *Dir. fam. pers.*, 2012, p. 315 ss.; sulla decisione v. L. MARAVITA, *Commento a Cass. Sez. I Civ. sentenza 26 ottobre 2011 n. 22332*, in www.oltrenoilavita.it.



meno secondo il parere dei giudici di legittimità), ha individuato proprio in questo istituto lo strumento più idoneo a tutelare gli interessi dell'infermo di mente, in considerazione sia della gravità e irreversibilità delle sue condizioni di salute sia della «consistenza e natura composita del patrimonio (caratterizzato anche da rilevanti partecipazioni azionarie)».

Pertanto, sarebbero risultati rispettati tutti i parametri indicati dalla giurisprudenza di legittimità nel pervenire alla conclusione che nel caso di specie «la flessibilità dell'amministrazione di sostegno e la predisposizione di limitazioni parziali ai poteri di gestione patrimoniale del ricorrente [il soggetto interdetto] fossero del tutto inadeguati a fronteggiare una condizione economico-patrimoniale integralmente non affrontabile, per la sua oggettiva complessità, nelle riscontrate condizioni fisiopsichiche del ricorrente»¹⁵.

9. Critiche alla sentenza di conferma della decisione della Corte territoriale perché condizionata dall'idea latente dell'amministrazione di sostegno quale misura più blanda rispetto all'interdizione, dunque da riservare alle situazioni meno gravi. Perplessità sulla scelta della misura di protezione sulla base di criteri c.dd. oggettivi.

Una studiosa della materia¹⁶, non senza giustificati motivi, si è subito allarmata di fronte ad una decisione che finisce per considerare l'interdizione non misura residuale rispetto all'amministrazione di sostegno, ma alternativa ad essa, in sostanziale dissonanza con altra sentenza Corte di Cassazione la quale, come constatato, proprio qualche anno addietro aveva chiarito che la preferibilità è in contrasto con la caratteristica della residualità¹⁷.

Ora, a parte una fondata osservazione, subito avanzata, sulla portata della discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della misura di protezione da adottare¹⁸, la sentenza *de qua* effettivamente si presta a più di una riflessione critica.

¹⁵ Cass., 26 luglio 2013, n. 18171, in www.personaedanno.it; al «cospicuo patrimonio» che rischiava di essere impoverito e ad «un conflitto aspro ed insanabile all'interno della famiglia» aveva fatto riferimento già Cass., 24 luglio 2009, n. 17421, cit., nel definire correttamente motivata una sentenza d'interdizione; nella giurisprudenza di merito, cfr., di recente, Trib. Mantova, 1° ottobre 2013, cit.

¹⁶ R. ROSSI, *L'interdizione è come Tutankhamon?*, in www.personaedanno.it.

¹⁷ Cass., 26 ottobre 2011, n. 22332, cit.

¹⁸ R. ROSSI, *L'interdizione è come Tutankhamon?*, cit., la quale ricorda che, secondo Cass., 28 maggio 2007, n. 12466 (in www.studiolegaleritarossi.it), sentenza peraltro richiamata an-

Essa, infatti, sembra rispolverare l'idea, mai del tutto abbandonata nella giurisprudenza di merito¹⁹, che l'amministrazione di sostegno sia misura di protezione più blanda rispetto all'interdizione e valga dunque per le situazioni meno gravi²⁰: il riferimento fatto dalla Corte alla insufficienza delle «limitazioni parziali» apportabili ai poteri dell'interessato sembra proprio presupporre una tale convinzione. Là dove, la diversa soluzione si impone, a parte ogni altra considerazione²¹, in virtù del disposto dell'art. 409, comma 2, c.c., che, nel garantire «in ogni caso» al beneficiario la possibilità di compiere validamente gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana²², implicitamente afferma la possibile operatività dell'incapacità legale, riconducibile al decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, con riguardo a tutti gli altri atti di carattere patrimoniale.

che nella decisione criticata, il giudice non può a suo insindacabile giudizio, fatto salvo l'obbligo di motivazione, decidere quale sia nella fattispecie concreta la misura di protezione più adeguata, ma è obbligato a muoversi all'interno e nel rispetto dei principi della l. n. 6 del 2004 e, quindi, è tenuto a valutare l'opportunità di fare luogo all'amministrazione di sostegno e, se del caso, a rimettere gli atti al giudice tutelare ai fini dell'attivazione. In effetti si legge nella sentenza n. 12466: «Invero, ai sensi dell'art. 6 della l. 6/2004, “se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione, appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti del provvedimento al g.t...”; tale disposizione di legge [...] non è stata tenuta presente dal giudice di merito che ha totalmente omesso di valutare, dandone conto in motivazione, se fosse opportuno soprassedere a pronuncia di interdizione trasmettendo gli atti al giudice tutelare, data l'opportunità di nominare alla ricorrente l'amministratore di sostegno.

Trattasi, come appare evidente dalla lettera della norma, di valutazione discrezionale, nella sua determinazione finale, ma che deve tuttavia essere delibata dal giudice dell'interdizione tenuto conto della logica posta dal legislatore a base della nuova normativa in materia di interdizione, finalizzata a limitare i casi di interdizione a favore di istituti compatibili, nei limiti del possibile con il mantenimento della capacità di agire di soggetti aventi deficit nella formazione del pensiero.

Pertanto in accoglimento del secondo motivo l'impugnata sentenza va cassata con rinvio al giudice di merito, in diversa composizione, affinché valuti, dandone conto in motivazione, se ricorra l'opportunità di rimettere gli atti al giudice tutelare per la nomina dell'amministratore di sostegno».

¹⁹ V., ad esempio, di recente, Trib. Teramo, 14 febbraio 2013, in www.ilcaso.it, secondo cui l'amministratore di sostegno, diversamente da quanto accade nell'interdizione, «non si sostituisce al rappresentato, ma sceglie “con questo” il suo best interest» (p. 6): perciò, in presenza di un soggetto affetto da patologia psichiatrica che lo conduca ad irrefrenabili atti auto o etero lesivi è preferibile la misura di protezione della interdizione.

²⁰ Lo rileva R. ROSSI, *L'interdizione è come Tutankhamon?*, cit. ²¹ V., retro, nota 4.

²² Ma v. G. LISELLA, *I poteri dell'amministratore di sostegno, in L'amministrazione di sostegno. Una nuova forma di protezione dei soggetti deboli*, a cura di G. Ferrando, Milano, 2005, p. 123 s.

Non soltanto. Qualche dubbio si può nutrire anche in relazione alla decisione assunta dal giudice di attribuire all'interdetto il potere di disporre di un importo mensile di euro 4000,00 a fronte di una affermata «gravità ed irreversibilità delle [sue] condizioni fisio-psichiche»²³ che, correlate alla complessità del patrimonio, avevano consigliato l'interdizione. La perplessità non riguarda ovviamente la legittimità del provvedimento, assunto verosimilmente a norma dell'art. 427, comma 1, c.c., quanto piuttosto la constatazione che tale circostanza (risultante dagli atti di causa) sia un chiaro indizio che si era di fronte ad un soggetto gravemente infermo, ma non del tutto incapace di provvedere a se medesimo. Certo, si è consapevoli che la capacità/incapacità di un soggetto di gestire i propri interessi va commisurata in concreto, in relazione alla sua personalità, alla sua condizione sociale, alla natura e alla entità degli interessi patrimoniali affidati alla sua disposizione e alla sua gestione²⁴: dunque la straordinaria consistenza e varietà del patrimonio mobiliare e immobiliare non possono non assumere al riguardo un ruolo di primo piano.

Ma il punto è proprio qui. E' sempre opportuno decidere l'applicazione di una misura di protezione anziché di altra in considerazione della complessità dell'attività da compiersi o di altri criteri c.dd. oggettivi?²⁵

10. Tendenza del soggetto a non collaborare quale causa ostativa all'istituzione dell'amministrazione di sostegno: confutazione.

La Corte di Cassazione, come constato, con orientamento univoco, nell'affermare il principio di diritto che la scelta della misura di protezione da applicare non va effettuata avendo riguardo al grado

²³ Il ricorso per l'interdizione in primo grado era stato proposto dal figlio «sulla base della condizione d'incapacità fisiopsichica del padre, molto anziano, evidenziata da recenti ed ingenti atti di "prodigalità" consistenti nella dismissione di otto beni immobili e dalla progressiva riduzione della propria liquidità, consistente in esborsi per circa 200.000 euro annui». Sempre nel primo grado il CTU aveva formulato «una diagnosi di demenza senile, caratterizzata da una riduzione della capacità cognitiva e dall'impovertimento del pensiero e delle relazioni affettive ed interpersonali».

²⁴ E' l'insegnamento, lontano nel tempo, di Cass., 20 aprile 1942, n. 1083, in *Rep. Foro it.*, 1942, voce *Inabilitazione e interdizione*, n. 4; nella giurisprudenza di merito, v. Trib. Napoli, 13 aprile 1983, in *Giur. it.*, 1983, I, 2, c. 449.

²⁵ Per una risposta in senso positivo nella giurisprudenza di merito v., di recente, Trib. Lecce, 16 maggio 2013, in www.iusexplorer.it. In dottrina, invece, non manca chi al riguardo manifesta il proprio scetticismo, anche in considerazione della sostanziale prevalenza del criterio patrimoniale: M. SESTA, *Amministrazione di sostegno e interdizione*, cit., p. 39.

di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi, ma individuando quella che nella concreta fattispecie risulti la più efficace per far fronte alle specifiche esigenze dell'interessato, ha sempre fatto riferimento (oltre alla gravità e alla durata della malattia) a criteri di carattere oggettivo, quali la consistenza del patrimonio, la persistenza di un *minimum* di vita di relazione del soggetto protetto – che lo porti ad avere contatti con il mondo esterno – o la sua attitudine a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno.

Proprio in attuazione di quest'ultimo criterio, di recente, si è esclusa l'applicabilità dell'amministrazione di sostegno perché non idonea a proteggere adeguatamente la persona che «non ha coscienza della propria malattia; è rimasta insensibile alla procedura di cura coatta, non è stata aiutata dal supporto amorevole e coraggioso dei familiari, non ha reagito alle proposte di collaborazione e supporto; non ha seguito con frequenza il trattamento terapeutico». Sul presupposto che fosse l'interdizione la risposta più efficace, si è perciò ordinata l'immediata trasmissione degli atti al p.m., precisando che nel caso di specie «l'amministrazione di sostegno – anche per lo speciale ed esclusivo meccanismo di confronto continuo con la persona beneficiaria (v. art. 410 c.c.) – rischierebbe di pregiudicare in modo gravissimo la persona protetta perché anche le tendenze suicidarie non potrebbero essere inibite prontamente ed in modo efficace»²⁶.

Ora, di là da ogni considerazione sulla presunta maggiore utilità dell'interdizione a prevenire tendenze suicide²⁷, ciò che colpisce in questa decisione è il riferimento al confronto tra beneficiario e amministratore di sostegno, perché evoca l'idea che l'amministrazione di sostegno presupponga una residua capacità di relazione e dunque, ancora una volta, che sia misura più blanda rispetto all'interdizione. Là dove la stessa Corte di Cassazione ha opportunamente chiarito che l'art. 410 c.c. non prevede che la interazione tra amministratore e beneficiario «sia necessaria in ogni caso, ma solo che debba essere ricercata quando la situazione concreta lo consente»²⁸.

²⁶ Trib. Milano, decr. 28 agosto 2013, in www.personaedanno.it (p. 3), con nota di R. ROSSI, *Chi viene interdetto ha un motivo in più per suicidarsi*, e di G. SCOZZAFAVA, *Tremate tremate le streghe son tornate*.

²⁷ Cfr. R. ROSSI, *op. ult. cit.*

²⁸ Così Cass., 26 ottobre 2011, n. 22332, cit.; ma v. già Cass., 12 giugno 2006, n. 13584, cit.; in dottrina cfr., per tutti, S. DELLE MONACHE, *Prime note sulla figura dell'amministrazione di sostegno: profili di diritto sostanziale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2004, II, p. 37 ss.



11. Residua capacità del soggetto di relazionarsi con i terzi quale motivo di preferenza dell'interdizione: superamento.

Lascia riflettere anche il criterio della residua capacità del soggetto da tutelare di avere contatti con i terzi che potrebbe far preferire l'interdizione in luogo dell'amministrazione di sostegno²⁹. In effetti i due provvedimenti, quanto all'invalidità degli atti irregolarmente realizzati dalla persona protetta o dal rappresentante legale hanno analogo regime sia nella determinazione dell'annullabilità (artt. 412 e 427 c.c.), sia nella decorrenza della prescrizione (artt. 412, comma 3, e 1442, comma 2, c.c.), sia nella legittimazione all'azione, se si esclude quella del p.m. ex art. 412, comma 1, c.c.³⁰, sia nel controllo da parte dell'autorità giudiziaria, non assumendo importanza la diversa competenza del giudice tutelare o del tribunale (art. 411, comma 1, c.c.)³¹, sia nel regime di pubblicità (artt. 405, commi 7 e 8, 423 e 430 c.c.; v. anche d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, come modificato dall'art. 18 l. n. 6 del 2004): non a caso, ai fini della c.d. tutela fisiologica e preventiva, nella giurisprudenza di merito è stata ammessa la trascrizione ex art. 2645 *ter* c.c. della sentenza d'interdizione e del provvedimento di nomina di amministratore di sostegno³².

²⁹ Cfr. A. GORGONI, *L'infermità tra amministrazione di sostegno e interdizione*, cit., p. 8, testo e nota 22; nella giurisprudenza di merito attribuisce rilevanza ai possibili contatti sociali Trib. Milano, 13 febbraio 2013, in www.ilcaso.it, secondo cui l'esteso deficit intellettuale e volitivo può trovare adeguata protezione con la nomina dell'amministratore di sostegno: l'ulteriore forma di tutela che consegue all'interdizione, strumento che produce l'effetto di togliere al soggetto la capacità di agire in ogni ambito, si impone quando è necessario inibire allo stesso di esplicare all'esterno capacità viziata che espongano sé od altri a possibili pregiudizi, e non già quando è la stessa patologia che, per le sue caratteristiche e le modalità di assistenza di cui necessita, mostra di impedire qualunque contatto diretto e autonomo con la realtà esterna.

³⁰ In argomento cfr., per tutti, A. GORGONI, *Autonomia del beneficiario e amministrazione di sostegno*, Padova, 2012, p. 191 ss.; ma v. G. LISELLA, *Amministratore di sostegno e funzioni del giudice tutelare. Note su una attesa innovazione legislativa*, in *Rass. dir. civ.*, 1999, p. 225 ss.; ID., *Gli istituti di protezione dei maggiori di età*, cit., p. 286 ss.

³¹ Cass., 26 ottobre 2011, n. 22332, cit., secondo cui non si può preferire l'interdizione sul presupposto che il compimento di alcuni atti da parte del tutore debba essere autorizzato dal tribunale (art. 375 c.c.) e non dal giudice tutelare: «l'art. 411, nel richiamare alcune norme che disciplinano la tutela, espressamente richiama anche gli artt. 374 e 375 c.c. che prevedono le autorizzazioni per il compimento di atti da parte dell'amministratore di sostegno, essendo irrilevanti che tali autorizzazioni siano attribuite alla "competenza" del giudice tutelare invece che a quella del "tribunale"».

³² V., rispettivamente, App. Roma, decr. 4 luglio 2013, cit. in www.personaedanno.it, e App. Roma, decr. 4 febbraio 2009, in *Riv. dir. civ.*, 2009, II, con nota critica di A. MORACE PINELLI, *Trascrizione degli atti negoziali di destinazione e amministra-*

12. Complessità del patrimonio quale elemento determinante l'interdizione. Conseguenze inaccettabili.

Ma è sicuramente il riferimento alla consistenza del patrimonio che desta i maggiori dubbi³³.

Innanzitutto non è assolutamente corretto reputare che il tutore al riguardo abbia poteri necessariamente più estesi di quelli che possono essere conferiti nel provvedimento di nomina all'amministratore di sostegno. Questo, in effetti, sul piano patrimoniale (ma non solo)³⁴ potrebbe avere il potere di compiere tutti gli atti, di ordinaria³⁵ e di straordinaria amministrazione. Conclusione questa alla quale necessariamente bisogna pervenire una volta che si reputi applicabile la nuova misura di protezione anche alle situazioni più drammatiche³⁶, come quella di chi si trova in stato vegetativo permanente.

In tal senso non sembra trovare giustificazione la stessa affermazione della Corte Costituzionale, già ricordata, che «in nessun caso i poteri

zione di sostegno; più di recente, v. ID., *Tutela della famiglia e dei soggetti deboli mediante la destinazione allo scopo*, ivi, 2013, I, p. 1403 ss., ove altre indicazioni.

³³ A. GORGONI, *L'infermità tra amministrazione di sostegno e interdizione*, cit., p. 8; cfr., pure, M. COCUCIO, *L'amministrazione di sostegno come strumento prioritario di protezione*, cit., p. 1120 ss.

³⁴ Oramai non si dubita più che all'amministratore di sostegno possano essere conferiti anche poteri relativi alla sfera personale del beneficiario: sul punto v., per tutti, G. LISELLA, *Gli istituti di protezione dei maggiori di età*, cit., p. 298 ss., ove riferimenti.

³⁵ Se si può discutere sulla privazione della capacità di agire del beneficiario anche con riguardo agli atti della vita quotidiana, certamente non si può mettere in dubbio che tali atti possano essere compiuti dall'amministratore di sostegno (se così stabilito nel decreto di nomina) perché il beneficiario non è in grado di compierli di persona: G. LISELLA, *op. ult. cit.*, pp. 264 s. e 276.

³⁶ Cfr., per tutti, M. PALADINI, *Amministrazione di sostegno e interdizione giudiziale: profili sistematici e funzionalità della protezione alle caratteristiche relazionali tra il soggetto debole e il mondo esterno*, in *Riv. dir. civ.*, 2005, II, p. 594, il quale afferma che l'amministrazione di sostegno si presenta come protezione adeguata in relazione a chi, impossibilitato totalmente allo svolgimento della vita di relazione, non ha l'opportunità di recare pregiudizio a sé o ad altri; M.N. BUGETTI, *Nuovi strumenti di tutela dei soggetti deboli tra famiglia e società*, Milano, 2008, p. 164; in giurisprudenza, Trib. Teramo, 3 febbraio 2010, n. 960, Trib. Cosenza, 28 ottobre 2004, e Trib. Roma, 28 gennaio 2005, cit. da C. RUFO SPINA, *La residualità dell'interdizione e dell'inabilitazione*, cit., p. 2306, il quale invece si pone in posizione critica; in diverso senso v., anche, L. BALESTRA, *Sugli arcani confini tra amministrazione di sostegno e interdizione*, cit., p. 374, e in giurisprudenza, Trib. Varese, decr. 17 novembre 2009, in www.personaedanno.it, con nota di R. ROSSI, *L'interdizione non è un marchio e la persona in coma, in fondo, non ne sa nulla*, e in www.adiantum.it, con osservazioni critiche di EAD., *Varese: una sentenza ostile all'amministrazione di sostegno*.



dell'amministratore possono coincidere "integralmente" con quelli del tutore o del curatore»³⁷.

Suscita, pertanto, non poche perplessità la riserva avanzata in una recente (e condivisibile) decisione nella quale si afferma che l'amministrazione di sostegno costituisce misura idonea e sufficiente, sul piano pratico, per la tutela di un soggetto affetto da gravissima infermità fisiopsichica, tale da impedirgli di relazionarsi con l'esterno e di compiere i più elementari atti della vita quotidiana, atteso il carattere residuale dell'interdizione, sempreché la gestione del patrimonio del destinatario non sia particolarmente complessa³⁸.

In effetti, proprio non si capisce perché la complessità della gestione patrimoniale debba consigliare la pronuncia d'interdizione³⁹, soprattutto se si considera che al tutore non si richiedono particolari competenze gestionali, dal momento che egli è individuato con i medesimi criteri previsti per la nomina dell'amministratore di sostegno (art. 424, comma 3, che richiama l'art. 408 c.c.); che «deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia» (art. 382, comma 1, c.c. applicabile all'interdetto ai sensi dell'art. 424, comma 1, c.c., che rende estensibili alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati, rispettivamente, le disposizioni dettate sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati); che *ex art.* 411, comma 1, c.c. si applica all'amministratore di sostegno anche l'art. 379, comma 2, c.c., a norma del quale il giudice può, «se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate»; che, seppur in assenza di un espresso richiamo nell'art. 411,

commi 1 e 2, c.c., in dottrina non si manca di reputare applicabili all'amministrazione di sostegno alcune disposizioni dettate in materia di tutela, quali ad esempio quelle che impongono al tutore la redazione dell'inventario (art. 362 ss. c.c.)⁴⁰; che le disposizioni sulla tutela e quelle sulla curatela potrebbero comunque essere estese, ai sensi dell'art. 411, comma 4, c.c. all'amministrazione di sostegno con il decreto di nomina o con successivo provvedimento del giudice, avuto riguardo all'interesse del beneficiario e a quello tutelato dalle disposizioni medesime⁴¹; ed è questa la soluzione che sembra da preferire⁴².

La determinazione della pronuncia dell'interdizione in considerazione della complessità degli interessi economici del soggetto da proteggere desta ancora maggiore preoccupazione se si pone mente alle conseguenze che scaturiscono da un provvedimento di tale gravità. Infatti la portata della relativa sentenza può essere mitigata soltanto con riguardo agli atti di ordinaria amministrazione (art. 427, comma 1, c.c.), ma non in relazione agli altri effetti predeterminati per legge⁴³.

Di recente, ad esempio, un amministratore di sostegno si è convinto dell'opportunità di sospendere le pubblicazioni matrimoniali riguardanti la sostenuta e di conseguenza ha avanzato istanza all'autorità giudiziaria per estendere alla medesima *ex art.* 411, comma 4, c.c. l'applicazione dell'art. 85 c.c. che, com'è noto, fa divieto di celebrare matrimonio all'interdetto per infermità di mente⁴⁴. Il giudice tutelare, valutate tutte le circostanze, accertato che la patologia non era ostativa «alla creazione di un nuovo nucleo familiare fondato sul matrimonio», verificato «dal punto di vista terapeutico» la possi-

³⁷ V., *retro*, § 2.

³⁸ Trib. Sulmona, 26 agosto 2013, in *Foro it.*, 2013, I, c. 3211 ss., ove si legge: «Applicate le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, può affermarsi che la misura dell'interdizione non è quella maggiormente idonea a garantire una massima protezione, nel rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dall'ordinamento»; «il collegio, pur tenendo nella dovuta considerazione la documentata infermità psicofisica del R. affetto da un complesso di patologie gravemente invalidanti nonché attualmente incapace di deambulare e di compiere i più elementari atti della vita quotidiana, ritiene che sul piano pratico sia sufficiente per la sua tutela provvedere alla nomina di un amministratore di sostegno» (c. 3215); infatti, «da quanto dedotto nel ricorso a fondamento dell'invocata pronuncia di interdizione, si evince che la stessa è sostanzialmente motivata dall'incapacità di R. G. di provvedere, in dette condizioni fisiche, agli atti normali della vita quotidiana, compresa l'amministrazione del suo patrimonio la cui gestione, allo stato, non risulta sia particolarmente complessa» (c. 3216).

³⁹ Sul punto, cfr. M.N. BUGETTI, *L'attitudine dell'amministrazione di sostegno a realizzare l'adeguata protezione degli interessi patrimoniali del beneficiario*, cit., p. 967 ss., e *ivi* ulteriori indicazioni.

⁴⁰ In argomento, cfr. M. PALOMBI, in *Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, a cura di G. Perlingieri, I, Nard., 2010, p. 1276 ss., ove riferimenti anche in diverso senso.

⁴¹ Si pone la questione G. BONILINI, in G. BONILINI e F. TOMMASEO, *Dell'amministrazione di sostegno*, in *Il Codice Civile. Commentario* fondato da Schlesinger e continuato da Busnelli, Artt. 404-413, Milano, 2008, p. 418.

⁴² D'altro canto l'apertura della tutela è un effetto della sentenza d'interdizione (v. il combinato disposto degli artt. 343, 421 e 424, comma 1, c.c.) e nell'art. 411, comma 4, c.c. si discorre appunto di «determinati effetti [...] previsti da disposizioni di legge per l'interdetto».

⁴³ E infatti scrive P. CENDON, *Un altro diritto per i soggetti deboli. L'amministrazione di sostegno e la vita di tutti i giorni*, in *L'amministrazione di sostegno. Una nuova forma di protezione dei soggetti deboli*, a cura di G. Ferrando, Milano, 2005, p. 60: «Di fatto, l'interdizione è rimasta quella di prima, anche nel nome. Il *pedigree* è quello di sempre. E il Tribunale non può far nulla per ammorbidirla, neanche se vuole».

⁴⁴ Sulla problematicità dell'art. 85 c.c. sia consentito richiamare G. LISELLA, *Interdizione "giudiziale" e tutela della persona. Gli effetti dell'incapacità legale*, Camerino-Napoli, 1984, p. 83 ss.



bile utilità della creazione del vincolo coniugale, ha espresso «giudizio positivo sulla sua capacità di vivere consapevolmente il rapporto di coniugio» e le conseguenti «gravose responsabilità» e ha opportunamente respinto la richiesta⁴⁵. Ebbene, se la beneficiaria fosse stata titolare di un cospicuo patrimonio, nella prospettiva giurisprudenziale delineata, forse sarebbe stata sottoposta alla misura dell'interdizione, con conseguenze facilmente immaginabili e sicuramente inaccettabili⁴⁶.

13. Sentenza d'interdizione dettata da criteri c.dd. oggettivi: limiti. Dubbi sulla necessità dell'interdizione per l'instaurazione di un'adeguata tutela in alcune circostanze. Idoneità dell'amministrazione di sostegno a proteggere qualsiasi soggetto carente di autonomia. Inabilitazione e interdizione quali istituti destinati al crepuscolo.

Da qui una conclusione inquietante: se la scelta tra amministrazione di sostegno e interdizione non è determinata esclusivamente dall'incapacità di provvedere a se stessi ricollegabile ad una situazione di alterazione⁴⁷, ma anche da altre circostanze oggettive, quali quelle richiamate, si corre il serio rischio di avere trattamenti diversi in casi sostanzialmente molto simili, in violazioni del principio di egua-

glianza⁴⁸, col risultato di porre due persone che presentano lo stesso livello di debolezza in differenti posizioni giuridiche, le quali evidentemente si riverberano anche sulla loro sfera di libertà e di autodeterminazione⁴⁹.

A ben vedere, l'equivoco di fondo alla base sia della sentenza della Corte Costituzionale sia dell'orientamento univoco della giurisprudenza di legittimità e di quello prevalente della giurisprudenza di merito è da rinvenire nella convinzione che le esigenze di carattere oggettivo, quale ad esempio la complessità del patrimonio, possano determinare l'instaurazione dell'interdizione o dell'amministrazione di sostegno, là dove le due misure di protezione presentano connotazioni qualitativamente diverse, in quanto l'una è caratterizzata da una rigidità non superabile se non in relazione agli atti patrimoniali di ordinaria amministrazione (art. 427, comma 1, c.c.), l'altra, almeno secondo l'opinione più accreditata, da intrinseche duttilità e flessibilità, che la rendono idonea a far fronte anche alle situazioni più difficili, mediante l'estensione di effetti, limitazioni o decadenze previste per l'interdetto o l'inabilitato (art. 411, comma 4, c.c.)⁵⁰. In sostanza, mentre con la nuova misura di protezione si può realizzare una tutela a tutto tondo, con l'interdizione si corre il rischio, per proteggere al meglio, di sacrificare le residue capacità intellettive della persona, in spregio al principio della «mi-

⁴⁵ Trib. Modena, decr. 18 dicembre 2013, in www.personaedanno.it, con nota favorevole di R. ROSSI, *Il matrimonio del folle*. Su diversi presupposti, a conclusione opposte perviene altro giudice tutelare, il quale su sollecitazione dei servizi sociali ha nominato l'amministratore di sostegno ad una ragazza di ventidue anni al solo fine di sospendere, mediante l'estensione dell'art. 85 c.c., la celebrazione del matrimonio: Trib. Trieste, decr. 28 settembre 2007, in www.personaedanno.it, con osservazioni di P. CENDON, *22 anni, un forte ritardo mentale: meglio che la ragazza non si sposi subito*; reputa, invece, non estensibile l'art. 85 c.c. al beneficiario di amministrazione di sostegno Trib. Varese, decr. 9 luglio 2012, in www.personaedanno.it, con osservazioni critiche di P. CENDON e R. ROSSI, *Impedire il matrimonio, ove occorra: con l'ads si può*.

⁴⁶ L'amministrazione di sostegno era stata attivata in quanto ella era affetta da «ritardo mentale lieve, sintomatologia psicotica con persistenza di allucinazioni uditive e disabilità nelle competenze sociali e relazionali». La limitazione della capacità di agire era «circoscritta al compimento degli atti di riscossione della pensione mensile ed alla prestazione di consenso in materia di cure e trattamenti sanitari».

⁴⁷ Sulla necessità di una situazione personale patologica (o comunque di alterazione) e di un nesso eziologico tra le precarie condizioni di salute e la difficoltà a provvedere a se stessi ai fini dell'instaurazione di una misura di protezione, v. G. LISELLA, *Gli istituti di protezione dei maggiori di età*, cit., pp. 267 ss., 270 ss. e 319 s.

⁴⁸ Lo mette in evidenza anche A. GORGONI, *L'infermità tra amministrazione di sostegno e interdizione*, cit., p. 10: «la sovrapposizione tra gli artt. 404 e 414 cod. civ. con riguardo all'infermità non ha agevolato un procedimento ermeneutico "motivato e trasparente". I confini tra interdizione e amministrazione di sostegno, precisati dalla giurisprudenza di legittimità, appaiono – forse – non tanto sfumati quanto piuttosto causa d'intralci e incertezze nella fase processuale. Il che danneggia la persona, poiché le pronunce giudiziali sono, spesso, censurate sotto il profilo dell'erronea applicazione dell'istituto».

⁴⁹ Cfr. G. LISELLA, *Interdizione per infermità mentale e situazioni giuridiche esistenziali*, in *Rass. dir. civ.*, 1982, p. 758.; in argomento v. altresì A. GORGONI, *Autonomia del beneficiario e amministrazione di sostegno*, cit., p. 235, il quale scrive: «Il pericolo esiste ma non va sopravvalutato. L'importante è non incentrare il *decisum* giudiziale esclusivamente su mere circostanze esterne al soggetto, come la consistenza e la complessità del patrimonio o la più o meno accentuata difficoltà delle operazioni da compiere. Altrimenti la normativa incorrerebbe, davvero, in un vizio di costituzionalità [...]. Non è un caso, infatti, che la Cassazione non abbia appiattito i criteri su siffatte circostanze che, probabilmente, non hanno la forza di differenziare le due situazioni. Essa ha fatto riferimento anche alla "gravità e alla durata della malattia", nonché alla presenza o meno di un minimo di vita di relazione; fatti, questi, che esprimono comunque un diverso stato di salute».

⁵⁰ Cfr. M.N. BUGETTI, *Nuovi strumenti di protezione dei soggetti deboli*, cit., p. 75, la quale precisa che l'art. 411, comma 4 c.c. non compendia un limite quantitativo agli effetti «incapacitanti», ma piuttosto intende assicurare che l'estensione sia possibile soltanto a seguito di una specifica e motivata valutazione da parte del giudice.

nore limitazione possibile della capacità di agire» (art. 1 l. n. 6 del 2004)⁵¹.

In realtà, nella determinazione della tutela dei soggetti deboli non sembra corretta la distinzione tra circostanze soggettive, che riguardano la persona (grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi), e oggettive che riguardano l'attività da compiersi a loro vantaggio (consistenza del patrimonio, conservazione di un minimo di relazioni, attitudine a porre in discussione l'attività del rappresentante legale). La legge ricollega sempre la misura di protezione non all'entità della condizione patologica o di alterazione ma alla conseguente (da qui la necessità di un nesso eziologico) impossibilità/incapacità di provvedere ai propri interessi (artt. 404 e 414 c.c.)⁵², i quali evidentemente non possono

⁵¹ Sulle residue capacità di intendere e di volere di una donna interdetta emblematica è la vicenda analizzata da Trib. Catanzaro, decr. 18 novembre 2013, in www.personaedanno.it, con nota di S. ROSSI, *Per il suo bene: note sulla sterilizzazione coatta dell'interdetta*. Il giudice tutelare, a fronte di una richiesta, avanzata dal tutore con l'avallo del medico curante, di sterilizzazione coatta di una donna nata nel 1990 (motivata dall'esigenza di preservarla «in quanto giovane, appetibile e non in grado di proteggersi da eventuali abusi») nonché di interruzione della gravidanza (ex art. 13 l. 22 dicembre 1978, n. 194), anche contro la sua volontà (la ragazza «ha manifestato nel corso di tutto il colloquio una notevole capacità di relazione e, pur infarcendo il racconto di elementi di fantasia o evidenziando importanti punti di inconsapevolezza relativamente al momento del concepimento ed al processo di gestazione, ha dimostrato di reagire positivamente all'idea di aver concepito un figlio, esprimendo in termini semplici ma efficaci il nucleo essenziale delle cure parentali da somministrare al nascituro»), considera giustamente «del tutto aberrante» l'intervento sulla capacità riproduttiva (anche perché scongiurerebbe «soltanto il "rischio" che la stessa concepisca dei figli ma non che possa essere abusata da chicchessia»), correttamente non autorizza l'interruzione di gravidanza, sospende il tutore dalle funzioni e nomina un tutore provvisorio. Nel caso di specie, forse, ci sarebbero stati gli estremi anche per l'applicazione dell'art. 429, comma 2, c.c.: «Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero».

⁵² G. LISELLA, *Gli istituti di protezione dei maggiori di età*, cit., pp. 267 ss., 270 s., 317 e 319 s.; in giurisprudenza cfr., di recente, Cass., ord. 4 febbraio 2014, n. 2364, in www.personaedanno.it, nella quale si specifica che la «misura protettiva si compone di un duplice accertamento rimesso al giudice di merito [...], il primo concernente la sussistenza di una infermità o di una menomazione fisica o psichica (requisito soggettivo) e il secondo riguardante l'incidenza di tali condizioni sulla capacità del soggetto di provvedere ai propri interessi (requisito oggettivo)». Sulla decisione v., *ivi*, le osservazioni di M.R. MOTTOLA, *Ads: assistere e accompagnare*, e di R. ROSSI, *Ads: presupposti di applicazione e scelta dell'amministratore*, la quale critica la posizione della Corte perché darebbe una lettura «riduttiva» dell'art. 404 c.c.: «Limitare la verifica dei presupposti di attivazione dell'ads al riscontro di una condizione rilevabile e rilevante sul terreno sanitario (infermità/disabilità fisica o psichica) significa [...] escludere l'operatività dell'Ads in tutti i casi in cui la persona presenta un deficit (più o meno grande) di autonomia non necessariamente discendente da una malattia della mente o del corpo»; ma sulla

essere individuati se non in concreto e dunque anche in relazione alla complessità del patrimonio e/o alle esigenze di carattere personale.

In definitiva, tra interdizione e amministrazione di sostegno non è prospettabile una distinzione funzionale e nemmeno strumentale. Se ci si muove nella logica della portata generale dell'art. 411, comma 4, c.c., la nuova misura, con la sua flessibilità e duttilità, è idonea a far fronte a qualsiasi tipo di situazione, anche a quelle più difficili⁵³. Di talché quelle circostanze di carattere oggettivo poste dalla giurisprudenza alla base del *discrimen* non è che non assumano rilevanza; al contrario, costituiscono proprio le «dimensioni» per confezionare quell'abito «su misura» che consenta di proteggere adeguatamente il beneficiario con la minore limitazione della capacità di agire.

Da qui la domanda su quando e come l'interdizione, con la sua rigidità, possa essere l'unico strumento idoneo a tutelare gli interessi dell'infermo⁵⁴.

Rispetto all'amministrazione di sostegno, l'interdizione, a fronte del «vantaggio» (non certamente per la persona da proteggere) della predeterminazione degli effetti e della tendenziale portata generale, presenta infatti tutti gli inconvenienti che hanno portato alla legge istitutiva della nuova misura di protezione⁵⁵.

necessità di una situazione patologica o comunque di alterazione ai fini dell'instaurazione della misura di protezione, v. B. MALAVASI, *L'amministrazione di sostegno: le linee di fondo*, in *Notariato*, 2004, p. 320; F. ANELLI, *Il nuovo sistema delle misure di protezione*, cit., p. 196 s.; e, già in commento alla Bozza Cendon del 1987, G. LISELLA, *Infermità fisica o mentale e codice civile. Note su una proposta di riforma*, in *Rass. dir. civ.*, 1989, p. 58 ss.

⁵³ Scrive M.N. BUGETTI, *L'attitudine dell'amministrazione di sostegno a realizzare l'adeguata protezione degli interessi patrimoniali del beneficiario*, cit., p. 971: «assodato il carattere preferenziale dell'amministrazione di sostegno e, viceversa, quello residuale dell'interdizione, da applicare solo nell'ipotesi in cui si renda necessaria per l'adeguata protezione dell'interessato [...] viepiù angusti appaiono gli ambiti operativi dell'interdizione, a fronte del riconoscimento nell'amministrazione di sostegno di un istituto che, come dimostra l'esperienza di altre ordinamenti [...], è idoneo a far fronte alla protezione di qualunque specie di "impossibilità"». L'abolizione della capacità d'agire quale estremo rimedio al quale ricorrere è messa in evidenza dalla dottrina più attenta subito dopo la pubblicazione della legge n. 6 del 2004: cfr., per tutti, F. RUSCELLO, «Amministrazione di sostegno» e tutela dei «disabili». *Impressioni estemporanee su una recente legge*, in *Studium iuris*, 2004, p. 149 ss.

⁵⁴ G. LISELLA, *Gli istituti di protezione dei maggiori di età*, cit., p. 264; ID., *Questioni tendenzialmente definite*, cit., p. 284 s.

⁵⁵ Cfr. P. CENDON, *Infermi di mente e altri «disabili» in una proposta di riforma del codice civile*, in *Pol. dir.*, 1987, p. 621 ss.

Ecco perché in questi anni molti si sono augurati il suo progressivo accantonamento⁵⁶.

Ecco perché si è reputato di poter affermare che se si vuol porre una questione di legittimità costituzionale, sotto il profilo della ragionevolezza, di alcune delle disposizioni normative che costituiscono l'attuale sistema di protezione dei maggiori di età, essa non può riguardare quelle che hanno istituito l'amministrazione di sostegno, bensì quelle che mantengono in vita l'interdizione e l'inabilitazione⁵⁷.

Ecco perché, sin dai tempi della gestazione della riforma si richiamava l'attenzione sulla opportunità della loro abrogazione⁵⁸.

In definitiva, nel decennale dell'entrata in vigore della legge istituiva dell'amministrazione di sostegno, non ci si può non augurare il crepuscolo degli arcaici istituti dell'inabilitazione e dell'interdizione, funzionali alla tutela dei patrimoni ma non alla protezione e alla promozione delle persone⁵⁹.

⁵⁶ In dottrina v'è chi giustifica la sopravvivenza dell'interdizione e dell'inabilitazione in quanto istituti che possono svolgere, «finché sarà necessario, l'utile ruolo sociale di contenitori dello stigma psichiatrico»: E. CARBONE, *Libertà e protezione nella riforma dell'incapacità d'agire*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2004, II, p. 549.

⁵⁷ G. LISELLA, *Gli istituti di protezione dei maggiori di età*, cit., p. 265 s.

⁵⁸ G. LISELLA, *Infermità fisica o mentale e codice civile*, cit., p. 80 ss.; la dottrina da tempo si è fatta carico di elaborare un'ipotesi di riforma in tal senso: cfr. P. CENDON e R. ROSSI, *Cenni sulla bozza di progetto di legge volto al rafforzamento dell'amministrazione di sostegno e all'abrogazione di interdizione e inabilitazione*, in *Fam. pers. succ.*, 2007, p. 7 ss.

⁵⁹ L'interdizione non a caso è stata definita nel tempo terribile «tirannia», «morte civile parziale» (C. DEMOLOMBE, *Corso di codice civile*, IV, trad. it. di G. de Filippo e G. Tucci, Napoli 1952, p. 382 s.), «camicia di forza giuridica» (P. CENDON, *Non tutto il tempo in una stanza*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1986, p. 250), «anticaglia oppressiva» (R. ROSSI, *L'interdizione è come Tutankhamon?*, cit.).